



Avv. Antonella Mascolo, PhD
Via. Angelo Poliziano, n. 27 - 00184 Roma
e-mail: a.mascolo@appaltlab.it
Tel: 06.97614007 – Cell. 333.6248091

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

Sezione staccata di Salerno

RICORSO

nell'interesse della **S.L.E.M. S.r.l.**, con sede legale in Piano di Sorrento (NA),
Via II Traversa Bagnulo 16 (C.F./P.I. 06448020633), in persona del legale
rappresentante p.t. Salvatore Laurenzio, rappresentata e difesa dall'Avv.
Antonella Mascolo (C.F.: MSCNNL87P43I483B; PEC:
antonellamascolo@ordineavvocatiroma.org Fax: 06.56561640), giusta procura
rilasciata con separato atto, con domicilio eletto presso la casella PEC dell'Avv.
Antonella Mascolo (antonellamascolo@ordineavvocatiroma.org)

CONTRO

- il **Comune di Angri**, in persona del legale rappresentante p.t.
- la **Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani**, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHE' NEI CONFRONTI

- della società **ALTHEA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t.

PER L'ANNULLAMENTO,

E/O PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA'

PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI EX ART. 55

C.P.A.,

- della determinazione prot. n. 1662.2025 del 31.12.2025 (**doc. 1**) con la quale il Comune di Angri ha disposto l'aggiudicazione in favore della società **ALTHEA S.r.l.** della gara indetta per l'affidamento Servizio di refezione scolastica per gli

alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Città di Angri (periodo novembre 2025- maggio 2026);

- della determinazione prot. n. 42034 del 31.12.2025 (**doc. 3**) con la quale il Comune di Angri ha disposto la decadenza dalla graduatoria della ditta SLEM S.r.l. dalla procedura di gara per asserita carenza dei requisiti di partecipazione;
- per quanto occorrer possa, della determinazione prot. n. 39302 del 05.12.2025 di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 (**doc. 2**);
- di tutti i verbali di gara;
- in subordine, di tutti gli atti e documenti della procedura di gara, nella parte in cui non sono stati resi noti alla società ricorrente;
- in via subordinata al mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso, anche di tutti gli atti e dei provvedimenti ad oggetto la procedura di gara, ivi compresi:
 - a) il Bando di gara (**doc. 5**);
 - b) il Disciplinare di gara (**doc. 7**);
 - c) il Capitolato di gara (**doc. 8**);
 - d) la determina dirigenziale n. 162 del 05.08.2025 (R.G. n. 981 del 06.08.2025) a firma del Responsabile del Responsabile UOC Affari Legali, Servizi Sociali, Servizi Scolastici e Politiche Giovanili del Comune di Angri, conosciuta solo quanto ai suoi estremi, con cui la Stazione Appaltante - rectius, Comune di Angri - ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ed ha definito le modalità di indizione della procedura, conosciuta solo quanto ai suoi estremi;
 - e) la Determina RCG n. 1278/2025 di nomina della Commissione di gara, conosciuta solo quanto ai suoi estremi.
- ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi, per quanto occorrer possa, anche se allo stato non conosciuti.

E PER LA CONDANNA

dell'Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla società ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati, con conseguente riammissione alla gara della società SLEM S.r.l. e conferma dell'aggiudicazione dell'appalto a suo favore con pronuncia da valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito anche mediante subentro nell'aggiudicazione da parte della ricorrente;

CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INEFFICACIA

del contratto nelle more eventualmente sottoscritto dalla Stazione Appaltante con il concorrente illegittimo aggiudicatario per l'affidamento dell'appalto di cui alla gara oggetto di giudizio e del conseguente diritto della ricorrente all'aggiudicazione ed all'eventuale subentro nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a.;

E CON RISERVA

di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.

FATTO

1. Con D.D. RCG nr 981/2025 del 6.08.2025 e n. 1039/2025 del 02.09.2025 il Comune di Angri – all'epoca **stazione appaltante non qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023** - deliberava di bandire una procedura di gara per l'appalto del Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della Città di Angri.

2. Non potendo bandire direttamente la gara, il Comune di Angri delegava l'indizione e la gestione della gara *de qua* alla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani (d'ora innanzi anche solo "CUC").

3. Pertanto, con Bando di gara pubblicato in data 09.09.2025 la CUC bandiva, per conto del Comune di Angri, la gara per l'affidamento del Servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria della

Città di Angri (periodo novembre 2025- maggio 2026), ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 – comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, per un importo complessivo pari a € 424.024.80 (**docc. 5-6**).

Nondimeno, **la CUC non nominava un proprio RUP, limitandosi a recepire la nomina a RUP, formalizzata dal Comune beneficiario, dell'Avv. Rosaria Violante** (Responsabile del Responsabile UOC Affari Legali, Servizi Sociali, Servizi Scolastici e Politiche Giovanili del Comune di Angri).

4. Per quanto qui d'interesse, il Disciplinare di gara, all'art. 6.2 prevedeva, quale requisito di capacità economica e finanziaria, il possesso di un *“fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) non inferiore ad € 500.000,00, IVA esclusa nel settore di attività di “servizi di refezione scolastica”*.

Relativamente la comprova del suddetto requisito, lo stesso Disciplinare di gara stabiliva quanto segue: *“La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una delle seguenti modalità: se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme dagli enti medesimi, inseriti nel sistema FVOE dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso...”*.

5. Alla procedura di gara *de qua*, partecipavano n. 5 operatori economici, tra cui la Società odierna ricorrente e la controinteressata Althea S.r.l.

6. All'esito della procedura di gara, la Commissione giudicatrice, nominata dal Comune di Angri e **non dalla CUC**, previa verifica della documentazione amministrativa e ammissione delle n. 5 ditte partecipanti, in data 18/11/2025

pubblicava la graduatoria finale sulla piattaforma digitale della CUC: al primo posto si classificava la Società odierna ricorrente.

5. Senonché, a seguito dell'espletamento dei controlli sul possesso dei requisiti di carattere morale e speciali richiesti nel bando di gara in capo alla ditta prima graduata, con nota prot. 0039302/2025 del 15.12.2025, il Comune di Angri (**e non la CUC**) comunicava alla società SLEM l'avvio del procedimento di decadenza della graduatoria di gara, assegnando il termine di 5 giorni per la presentazione di osservazioni scritte (**doc. 2**), adducendo:

- il mancato possesso dei requisiti di carattere speciale attinenti la capacità economica e finanziaria di cui al par. 6.2 del Disciplinare di gara *“da comprovare con certificati rilasciati in originale o in copia conforme da parte di amministrazioni o enti pubblici”*;
- il compimento di grave illecito professionale *“ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98, comma 3 lett. c) del Cdc, in quanto la società ricorrente ha sottoscritto con il Comune di Angri un atto di risoluzione contrattuale prot. n. 0034773 del 15.11.2024 da un precedente contratto di appalto avente ad oggetto il medesimo servizio di refezione scolastico, relativo alla gara recante CIG n. A04568F13, non dichiarata in fase di invio della documentazione amministrativa”*.

6. Con nota del 19.12.2025 (**doc. 4**), la società SLEM S.r.l. rassegnava le proprie controdeduzioni procedurali e chiedeva l'archiviazione del procedimento, in particolare evidenziando:

- quanto all'addotta carenza del requisito speciale inerente al fatturato analogo, l'indiscusso possesso di tale requisito, come dichiarato nel DGUE (**doc. 10**) e nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali (**doc. 11**), e come altresì verificabile nel FVOE dell'operatore economico, non essendo viceversa necessario che l'operatore alleggi già in sede di partecipazione alla gara la documentazione a comprova di quanto dichiarato;

- quanto all'addotta carenza del requisito di affidabilità professionale, che la risoluzione consensuale *de qua* NON traeva origine da un grave inadempimento contrattuale della SLEM (tanto ciò è vero che il Comune di Angri ha irrogato penali per complessivi 1.000 euro) e, pertanto, essa è del tutto inidonea ad incidere sul possesso dei requisiti di moralità professionale. Non trattandosi di una vicenda, neppure astrattamente, idonea ad incidere sul possesso dei requisiti generali, SLEM non era tenuta a dichiarare alcunché, tanto più in quanto tale vicenda era comunque già nota al Comune appaltante.

7. Contrariamente a quanto atteso, con Determina prot. n. 0042034/2025 del 31/12/2025 (**doc. 3**), il Comune di Angri (**e non la CUC**) confermava l'esclusione della SLEM dalla gara *de qua*, completamente obliterando le controdeduzioni procedurali della SLEM.

8. Dopodichè, con provvedimento del 31.12.2025 (**doc. 1**), il Comune di Angri (**e non la CUC**) disponeva la decadenza dalla graduatoria del primo classificato SLEM S.r.l. e, per l'effetto, l'aggiudicazione in favore della società ALTHEA S.r.l.

* * *

I provvedimenti impugnati sono, quindi, illegittimi e devono essere annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

- I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO. - ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. - ARBITRARIETÀ. - TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* SANCITO DALL'ART. 3 DEL D. LGS. N° 36/2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO DI CUI ALL'ART. 101 DEL D. LGS. 36/2023.**

I.1) Il provvedimento di esclusione dalla gara *de qua* – nella parte in cui viene contestata la carenza, in capo alla SLEM, dei requisiti di capacità economica e finanziaria – è illegittimo perché assunto in violazione dell’art. 83 del d.lgs. n. 36 del 2023 e viziato per eccesso di potere.

Contrariamente a quanto asserito dal Comune di Angri, la società SLEM è pacificamente in possesso del requisito di capacità economici e finanziari in questione, come da essa dichiarato nell’istanza di partecipazione (**doc. 9**), nella dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali (**doc. 11**), come risulta dagli attestati dei servizi analoghi allegati (**doc. 12**), e come altresì verificabile nel FVOE dell’operatore economico.

I.2) Procedendo con ordine, giova preliminarmente ricordare che il Disciplinare di gara richiede che il requisito di capacità economico finanziaria andasse dimostrato mediante un “*Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) non inferiore ad € 500.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è “servizi di refezione scolastica”*”.

Com’è ovvio, il “fatturato specifico medio annuo” corrisponde alla somma degli importi diviso il numero delle annualità prese in considerazione dalla legge di gara.

Ebbene, del tutto incomprensibilmente, il Comune di Angri, in data 5.12.2025, comunicava l’avvio del procedimento di decadenza dalla graduatoria, adducendo a motivazione che “*La SV non è in possesso dei requisiti di carattere speciale attinenti la capacità economica e finanziaria, ovvero il fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2022-2023-2024) non inferiore a euro 500.000,00 IVA esclusa, richiesti dalla stazione appaltante all’art. 6.2 del disciplinare di gara, da comprovare con certificati rilasciati in originale o in copia conforme da parte di amministrazioni o enti pubblici, oppure fatture relative all’avvenuta esecuzione indicando ove possibile il CIG del contratto a cui riferiscono,*

l'oggetto del contratto ed il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesse, se trattasi di servizi prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse”.

Successivamente, invece, nella comunicazione di decadenza dalla graduatoria, parzialmente correggendo il tiro, il Comune di Angri asseriva che il requisito economico - finanziario non sarebbe stato provato dalla SLEM per la sola annualità relativa al 2024.

I.3) L'addotto rilievo escludente è il frutto di una vera e propria svista e/o palese erronea interpretazione delle pertinenti disposizioni di gara.

In realtà, come si evince dall'elenco dei servizi analoghi allegato nella domanda di partecipazione e dagli allegati certificati di regolare esecuzione del servizio (docc. 11-12), **il fatturato medio relativo alle annualità 2022, 2023 e 2024 dichiarato dalla SLEM è di molto superiore a € 500.000,00, e precisamente pari a €/anno 1.808.205,99.**

Ne deriva, *ictu oculi*, quindi, che nel caso di specie **l'operatore economico avesse, sin dalla fase di partecipazione alla gara, dimostrato ampiamente di possedere il requisito di capacità economica e finanziaria.**

È chiaro come il provvedimento di esclusione prima e di decadenza dalla graduatoria poi, è il frutto di un vero e proprio abbaglio, avendo la SLEM comprovato già in fase di gara (con tanto di allegazione dei certificati di regolare esecuzione) il possesso del requisito economico-finanziario anche per l'annualità 2024.

I.4) Ma vi è di più!

La questione è inconsistente, posto che, a fronte di quanto dichiarato da SLEM in fase di partecipazione alla gara era comunque **(al più) esercitabile il soccorso istruttorio**, tenuto ulteriormente conto che, ai sensi dell'art. 99 del Codice dei contratti pubblici e dell'art. 14 del disciplinare, la verifica a comprova dei requisiti è esercitata, sull'aggiudicataria, con apposita richiesta ad hoc mediante la

consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico oppure con apposita richiesta ad hoc se questi non sono presenti nel fascicolo telematico..

Infatti, **in caso di perplessità o dubbi circa gli importi dichiarati la S.A. avrebbe, quantomeno, dovuto attivare il meccanismo del soccorso istruttorio sanante (comma 1 lettera b), che consente di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa.**

Per consolidata giurisprudenza in tema di soccorso istruttorio procedimentale *“risultano sanabili eventuali sviste e/o errori di calcolo, purché emergano ictu oculi dalla documentazione depositata in sede di gara, mentre non sono sanabili quelle inesattezze o incompletezze che non emergano dalla documentazione ritualmente depositata, occorrendo invece attingere a documentazione ulteriore, che l'offerente – per propria libera scelta – abbia ritenuto di non allegare alla domanda di partecipazione alla gara”*

Diverso è il caso in cui l'operatore economico – che abbia correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dalla stazione appaltante – abbia prodotto documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all'atto di presentazione della domanda di partecipazione. In tale caso – afferendo la carenza documentale alla documentazione a comprova – l'attivazione del soccorso istruttorio è generalmente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa” (TAR Campania, Napoli, 03.11.2025, n. 7095; TAR Campania, 31.1.2025, n. 855; in termini, anche Tar Toscana, Sez. III, 05/12/2024, n. 1418).

Ne consegue che la Società aggiudicataria ha correttamente adempiuto agli obblighi imposti dalla *lex specialis* provvedendo a dichiarare nell'istanza di partecipazione e nella dichiarazione integrativa un fatturato annuo medio specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto, con conseguente illegittimità del provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione in danno della società SLEM S.r.l.

II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 95, 96 E 98 DEL D.LGS. N. 36/2023. - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E DELL'ART. 7 E SS. LEGGE N. 241/1990. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D. LGS. 36/2023. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. - ECCESSO DI POTERE. - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. - INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. - ERROR IN IUDICANDO - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

II.1) Il provvedimento gravato è, altresì, illegittimo nella parte in cui il Comune di Angri ha disposto l'esclusione della società SLEM sul presupposto della sussistenza in capo alla Società ricorrente della causa di esclusione di cui agli artt. 95, comma 1, lett. e) e 98, comma 3, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023 *“in quanto la SV ha sottoscritto proprio con il Comune di Angri una risoluzione contrattuale prot. n. 0034773 del 15.11.2024 da un precedente contratto di appalto avente il medesimo servizio di refezione scolastica, relativo alla gara recante il CIG n. A04568F13 derivante da divergenze insorte tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto, non dichiarata nella documentazione amministrativa relativa alla gara indicata in oggetto”*.

La motivazione adottata è assolutamente fuorviante e privo di fondamento.

In particolare, **la risoluzione consensuale de qua, come riportato nell'atto stesso (doc. 13) ed altresì per inequivoca ammissione del Comune (cfr. Comunicazione di avvio procedimento di decadenza dalla graduatoria, doc. 2) è intercorsa a causa di “divergenze sorte tra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto” e NON, come erroneamente afferma l'Amministrazione nel provvedimento di decadenza dall'aggiudicazione, a causa di un grave inadempimento contrattuale della SLEM.**

Invero, la Società non risulta destinataria di un provvedimento di risoluzione per inadempimento, bensì l'atto richiamato dal Comune di Angri è un atto di risoluzione consensuale, cui le parti sono addivenute a fronte di divergenze insorte nell'esecuzione del precedente appalto (**doc. 13**).

Il servizio relativo alle annualità 2023 e 2024 è stato regolarmente eseguito così come dimostrato dal certificato di regolare esecuzione (**doc. 14**) e, tanto ciò è vero che il Comune lo ha poi finanche prorogato fino al 9 gennaio 2025.

Nello specifico, **in nessuna parte dell'atto di risoluzione consensuale si fa riferimento a presunti gravi inadempimenti della SLEM nell'esecuzione dell'appalto pregresso e/o condotta non conforme ai canoni di regolare esecuzione del contratto richiesta dall'Ente**, come invece, riportato erroneamente nella comunicazione di avvio del procedimento di esclusione.

Anzi, come riportato all'art. 4 dell'atto di risoluzione consensuale, ***“le parti dichiarano di essere interamente soddisfatte della regolamentazione dei rapporti pendenti, secondo gli accordi raggiunti, e non non avere null'altro a pretendere in virtù dell'intercorso contratto di appalto”***, così confermando l'insussistenza di qualsivoglia profilo di inadempimento da parte della società deducente.

II.2) Del resto, la prova inconfutabile che la SLEM non abbia commesso alcun grave inadempimento è data proprio dal fatto che **il Comune NON ha mai irrogato alla SLEM penali contrattuali significative**, per tali dovendosi intendere quelle aventi valore, singolarmente o complessivamente, superiore all'1% del valore dell'appalto (TAR Lazio, Sez. II-bis, 23.6.2025, n. 12316).

L'unica penale irrogata dal Comune di Angri alla SLEM (**doc. 16**) risale all'11.10.2024 ed ammonta ad appena € 1.000,00 (**doc. 16**) ed è *ex se* inidonea ad integrare gli estremi di una o più condotte gravemente inadempiente del rapporto, considerato che:

(i) il relativo importo (pari ad appena 1.000,00 euro) è abbondantemente al di sotto della soglia di rilevanza dell'1% del valore dell'appalto

Oltre che erronee ed infondate le contestazioni cui la suddetta penale si riferisce (ed altresì richiamate nel provvedimento gravato) sono del tutto marginali ed episodiche, come dimostra lo stesso quantum della sanzione irrogata (appena 1.000 euro, doc. 16). **Se si fosse trattato di contestazioni di carattere essenziale, tale addirittura da mettere a repentaglio l'integrità professionale dell'operatore economico, il Comune avrebbe elevato una penale considerevolmente superiore, ma non lo ha fatto.**

II.3) Ancora, a dimostrazione della scarsa importanza delle vicende impropriamente richiamate nei provvedimenti gravati, vi è da rilevare che tali episodi – non solo non hanno indotto la Stazione appaltante a disporre una risoluzione in via amministrativa o giudiziale del contratto – ma, addirittura, **alla naturale scadenza del servizio affidato con Determina dirigenziale n. 1107 del 30.12.2022, ha fatto seguito la proroga di un ulteriore annualità del servizio in essere fino alla data del 9 gennaio 2025.**

II.4) A sostegno dei propri erronei assunti, il Comune odierno resistente richiama la “*comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 33091 del 29.10.2024 ... nella quale si contestano tutte le inadempienze poste dalla ditta nel corso dell'esecuzione del precedente contratto di refezione scolastica nel quale sono allegati, tra gli altri, il verbale dell'ASL territorialmente competente del 09.10.2024 nel quale si accerta la presenza di coleotteri di farina in alcuni panini imbustati e sigillati, verbale dell'ASL del 10.10.2024 nel quale si attestano gravi inadempienze quali presenza di polpette che dall'aspetto si presentano non sufficientemente cotte e dall'odore sgradevole, panini le cui confezioni risultano parzialmente aperte, non rispetto del menù concordato in precedenza, rischio di contaminazione crociata e pertanto da gravi inadempienze della ditta*”.

Senonché, il Comune omette (guarda caso) di soggiungere che – a **fronte delle controdeduzioni trasmesse dalla SLEM (doc. 15), in cui è stata puntualmente dimostrata l'inconsistenza degli addebiti – il Comune non ha poi adottato la paventata risoluzione del contratto d'appalto di cui alla comunicazione di**

avvio del procedimento prot. n. 33091 del 29.10.2024, limitandosi ad applicare una penale di appena 1.000 euro.

Ed anzi, dato atto che *“le divergenze insorte potrebbero generare un contenzioso con alea per le parti”* e che *“è interesse di entrambe le parti evitare procedure giudiziali dall’esito incerto con aggravii di costi ed inoltre evitare il procrearsi di una difficile gestione del contratto in essere”*, le parti sono addivenute alla composizione bonaria del rapporto.

Se davvero – come viene affermato nella nota oggetto dell’odierna impugnativa – la SLEM si fosse resa responsabile di un grave inadempimento contrattuale, allora il Comune avrebbe avuto tutto l’interesse (i.e. sarebbe stato obbligatoriamente tenuto) a disporre la risoluzione contrattuale in danno dell’appaltatore, escutendo altresì la cauzione definitiva.

II.5) Quanto ai due verbali dell’ASL territorialmente competente (verbali d.d. 9.10.2024 e 10.10.2024) citati nella Determina gravata, come già evidenziato nelle controdeduzioni procedurali, si contesta fermamente la valenza escludente attribuita dal Comune di Angri.

Tali verbali, lungi dal comprovare “gravi inadempienze” contrattuali, **confermano al contrario la natura meramente episodica (due in totale in oltre 2 anni di appalto!) delle contestazioni, la scarsa rilevanza e, comunque, non imputabile alla Società SLEM degli eventi segnalati.**

Segnatamente, con riferimento al verbale del 9.10.2024 relativo alla presenza di coleotteri, giova ribadire che l’episodio ha riguardato un campione del tutto trascurabile (appena 2 bustine su un totale di circa 800 panini consegnati giornalmente) di prodotti forniti da un soggetto terzo specializzato, regolarmente approvvigionato e gradito dallo stesso Comune. In tale occasione, la stessa Autorità Sanitaria intervenuta non ha ravvisato profili di responsabilità diretta in capo alla SLEM, né i successivi controlli operati dai NAS presso il centro di cottura hanno fatto emergere criticità rilevanti.

Quanto al successivo verbale del 10.10.2024, i rilievi ivi contenuti appaiono parimenti inconsistenti: la presunta insufficiente cottura delle polpette si è risolta in una mera valutazione soggettiva legata alla modalità di preparazione — concordata peraltro con la referente UOPC di zona per facilitare l'introduzione di nuovi piatti (polpette di melanzane) nel menù — tanto che l'ASL non ha ritenuto nemmeno necessario procedere al prelievo dell'alimento per analisi di laboratorio.

Analogamente, le generiche osservazioni su un ipotetico rischio di 'contaminazione crociata' o sulla parziale apertura di alcune confezioni di pane non hanno trovato alcun riscontro oggettivo in termini di effettiva alterazione del prodotto, configurandosi come semplici segnalazioni di rischio teorico.

Dunque, appare del tutto fuorviante e pretestuosa la posizione dell'Amministrazione laddove pretende di sostenere che tale risoluzione rileva quale grave illecito professionale in quanto originato da fatti di inadempimento contrattuale.

II.6) Come ben noto, con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti il legislatore ha tassativizzato in maniera netta la fattispecie escludente del grave illecito professionale, individuando il catalogo preciso delle fattispecie al ricorrere delle quali la stazione appaltante può ritenere integrata la causa di esclusione in questione.

Orbene, ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. e), del Codice, la stazione appaltante può escludere dalla gara il concorrente che abbia commesso *“un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi”*.

A sua volta il terzo comma dell'articolo 98 individua le fattispecie (a carattere tipico) da cui è consentito desumere l'illecito professionale; per quanto qui interessa, la lettera c) del comma 2 individua la *“condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze*

*nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”; infine il comma 6 alla lettera c) dispone, ai fini della prova dell'illecito (che è richiesta dalla lettera c) del comma 1), che tale prova è costituita da: “*intervenuta risoluzione per inadempimento o condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili*”.*

Il provvedimento di risoluzione è, dunque, considerato dalla lettera c del comma 3 dell'art. 98 in quanto conseguente a un inadempimento nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione.

Di conseguenza, sgomberato il campo da ogni dubbio in merito all'insussistenza di un grave inadempimento a valle dell'accordo bonario, **pena la chiara violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, le risoluzioni contrattuali consensuali, specie ove non connesse ad un grave inadempimento dell'appaltatore, non rientrano nel novero delle vicende suscettibili di integrare gli estremi del grave illecito professionale escludente.**

Dall'attenta analisi del dettato normativo - artt. 95, co. 1, lett. e), e 98 comma 2 lett c) - è evidente che la risoluzione contrattuale di carattere consensuale non integra alcuna delle fattispecie (tassative) di cui all'art. 98 cit. da cui sia consentito desumere l'illecito professionale.

II.7) Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, “*tratta[si] infatti di “risoluzione” consensuale, come tale esclusa dagli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022), a maggior ragione tenuto conto del principio di tassatività introdotto per gli illeciti professionali dall'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che riconduce l'illecito professionale al verificarsi di uno dei seguenti elementi “c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne*

hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”, prevedendo al comma 6 quali mezzi di prova idonei in relazione al comma 3 “c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili” (TAR Emilia Romagna, Sez. II, 12.12.2024, n. 939).

II.8) Inoltre, per mero scrupolo di completezza difensiva, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la causa di esclusione in questione, laddove ritenuta sussistente, non consegue automaticamente ma presuppone l'accertamento da parte della stazione appaltante che tale risoluzione sia scaturita da significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 16/2020).

In altri termini, per tale causa di esclusione non solo è richiesta la pregressa risoluzione per inadempimento – e non di qualsiasi tipologia di risoluzione - che nel caso di specie non ricorre affatto ma, soprattutto, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a svolgere una puntuale e specifica valutazione del comportamento dell’operatore economico interessato dalla risoluzione di un precedente contratto di appalto pubblico,

Così, pure, il Consiglio di Stato (Sez. V, n. 2922/2021) ha chiarito che la stazione appaltante può disporre l’esclusione di un operatore concorrente, a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento che abbia comportato le descritte conseguenze.

La garanzia per i concorrenti, al fine di evitare di dar luogo a paventati quanto irragionevoli scenari di arbitrio delle Amministrazioni aggiudicatrici, risiede nell’obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante, che è formalmente rispettato se l’atto reca l’esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario sia in grado di comprendere le ragioni di quest’ultimo e, conseguentemente, di

utilmente accedere alla tutela giurisdizionale (così, Cons. Stato, sez. V, 21 luglio 2020, n. 4668; sez. V, n. 2922 del 2021).

II.9) Nel caso di specie, indipendentemente dalla causa specifica che ha condotto alla risoluzione consensuale del contratto tra la società SLEM s.r.l. e il Comune di Angri, quest'ultimo non ha adempiuto al richiesto onere motivazionale

Ebbene, non v'è chi non veda che, secondo quanto emerge dall'atto di decadenza dalla graduatoria, nella fattispecie in esame tale attività della stazione appaltante non è stata espletata.

Stante quanto innanzi, non può considerarsi assolto il predetto onere motivazionale mediante l'indicazione *per relationem* a fatti accaduti più di un anno fa, senza dar conto di come tali circostanze abbiano causato come conseguenza il giudizio di inaffidabilità dell'operatore economico illegittimamente escluso.

II.10) In ultimo, il provvedimento di esclusione è, altresì, illegittimo laddove il Comune di Angri omette di considerare che, come acclarato alla luce di quanto fin qui enucleato, lo scioglimento contrattuale non è avvenuto a fronte di un inadempimento contrattuale da parte della SLEM, trattandosi infatti di "risoluzione" consensuale.

Ne deriva, che tale circostanza non soggiace alla disciplina degli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti.

A tal proposito la Giurisprudenza amministrativa ha, sul punto, statuito che: *la risoluzione a cui consegue un accordo bonario non comporta, in linea di principio, il riconoscimento di responsabilità in capo all'operatore economico con il conseguente obbligo dichiarativo dell'evento sottostante in termini di illecito professionale, dovendosi ritenere che il legislatore, sebbene abbia fornito un elenco esemplificativo e non tassativo di vicende rappresentanti un inadempimento grave, in tale elenco non può ragionevolmente annoverarsi anche l'ipotesi di risoluzione bonaria, rappresentando quest'ultima una normale*

vicenda contrattuale regolata dal codice civile, che non comporta come quindi alcun obbligo di essere dichiarata all'atto della partecipazione alle gare di pubblici appalti (Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022).

II.11) Sulla stessa scia del Consiglio di Stato, **il TAR Emilia Romagna**, ha confermato che la risoluzione consensuale non costituisce un inadempimento e, inoltre, recependo il precedente orientamento del Consiglio di Stato, **ha chiarito la non obbligatorietà della dichiarazione di una risoluzione consensuale in una gara pubblica, escludendo tale obbligo dal perimetro della normativo sugli appalti pubblici.** Dunque, ha confermato che, anche alla luce del nuovo codice, la risoluzione consensuale di contratto non deve essere dichiarata in fase di partecipazione alle gare di pubblici appalti.

Nello specifico, afferma: *“lo scioglimento contrattuale in discussione non è avvenuto a fronte di un inadempimento contrattuale da parte della ..., **trattandosi infatti di “risoluzione” consensuale, come tale esclusa dagli obblighi dichiarativi in materia di pubblici appalti (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6997 del 2022), a maggior ragione tenuto conto del principio di tassatività introdotto per gli illeciti professionali dall’art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, che riconduce l’illecito professionale al verificarsi di uno dei seguenti elementi “c) condotta dell’operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale”, prevedendo al comma 6 quali mezzi di prova idonei in relazione al comma 3 “c) quanto alla lettera c), l’intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili”**(TAR Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 12 dicembre 2024, n. 939).*

II.12) Inoltre, anche a voler considerare legittimo quanto assentito dalla S.A. in merito alla sussistenza in capo alla SLEM dell'obbligo dichiarativo in sede di partecipazione della gara dell'intervenuta risoluzione contrattuale, la stessa sarebbe risultata ultronea laddove l'Amministrazione era ben a conoscenza della ricorrenza di tale circostanza, posto che l'accordo bonario era intervenuto tra le medesime parti nell'esecuzione del precedente appalto.

Ed infatti, la *ratio* della dichiarazione inerente a pregresse vicende suscettibili di integrare gli estremi dell'illecito professionale è

Dunque, anche laddove si debba ritenere sussistente tale obbligo dichiarativo, l'Amministrazione avrebbe certamente potuto ravvedersi autonomamente dell'intervenuta risoluzione consensuale, alla stregua del principio di buona fede e leale collaborazione tra stazioni appaltanti e operatori economici.

Pertanto, stante quanto innanzi, nessun obbligo dichiarativo incombeva in capo alla società SLEM. Anche sotto tale profilo, è evidente l'illegittimità del *modus operandi* del Comune di Angri.

B) IN SUBORDINE: SULL'ILLEGITTIMITÀ INTEGRALE DELLA PROCEDURA DI GARA.

III) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI ORDINAMENTALI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ (ARTT. 23 E 97 COST.).

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTT. 62 E 63, D.LGS. N. 36/2023).

ECCESO DI POTERE PER INCOMPETENZA, ISTRUTTORIA ASSENTE, CONTRADDITTORIETÀ INFRA-PROCEDIMENTALE, TRAVISAMENTO IN FATTO E DIRITTO.

III.1) In via subordinata al mancato accoglimento delle censure dirette a dimostrare l'illegittimità dell'esclusione della società SLEM – con conseguente riammissione ed aggiudicazione della gara alla medesima - la Società ricorrente ha, allora, interesse all'annullamento dell'intera procedura di **gara, indetta e gestita in violazione degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023.**

Giova preliminarmente rammentare che, come ben noto, con l'introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, il Legislatore ha riservato a soggetti qualificati (centrali di committenza o stazioni appaltanti) lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità delle stesse e della superiore competenza degli enti qualificati.

Pertanto, come rilevato dall'ANAC, *“i soggetti non qualificati sono tenuti a ricorrere necessariamente agli strumenti messi a disposizione da altre stazioni appaltanti qualificate, con la conseguenza che il soggetto qualificato deve assumere la responsabilità dell'intera fase di gara, per cui l'adozione di atti e i provvedimenti della fase di affidamento da parte della stazione appaltante non qualificata determina un'elusione del sistema di necessaria qualificazione”* (ANAC, Delibere nn. 465, 466, 467, 468 e 469 d.d. 28.10.2024).

Con maggior precisione, l'**art. 62, comma 1** prevede che *“Tutte le stazioni appaltanti, ..., possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti”*.

Inoltre, il seguente **comma 2** stabilisce che *“per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63”*.

Di talchè, dalle suddette norme ne deriva con ogni evidenza che, l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 impone che le procedure di gara superiori alle soglie ivi individuate - *rectius*, € 140.000,00 ai sensi dell'art. 50 del codice dei contratti pubblici - siano svolte da soggetti qualificati ai sensi del successivo art. 63, i quali assumono la gestione di tutte le fasi della procedura di gara ed assumono il correlativo regime di responsabilità.

III.2) Ebbene, come annotato in punto di fatto, con Determina a contrarre n. 421 del 17.9.2025, il Comune di Angri ha deliberato di indire la procedura di gara per l'affidamento del servizio controverso.

Tale affidamento ha ad oggetto un appalto di “servizi” per un importo complessivo pari a € 424.024,80 - **superiore alla soglia di € 140.000,00** - per il quale occorre, dunque, l'apposita qualificazione ex artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non essendo all'epoca iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, il Comune di Angri ha quindi affidato l'indizione e la gestione della procedura alla CUC di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Pagani, **in qualità di stazione appaltante qualificata**.

La CUC ha, quindi, acquisito il CIG dall'ANAC e successivamente ha pubblicato il Bando di gara – in cui risulta indicata come “*Amministrazione aggiudicatrice*” (**doc. 5**) – e curato le relative pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale (**doc. 6**):

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Centrale Unica di Committenza Comuni di Nocera Inferiore, Angri, Mercato San Severino e Castel San Giorgio

E-mail: rosaria.violante@comune.angri.sa.it

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Pertanto, **non vi è pertanto alcun dubbio che la gara in oggetto avrebbe dovuto essere integralmente gestita dalla CUC medesima, in qualità di soggetto qualificato e committente**, non sussistendo, sul punto, alcuna deroga prevista per legge.

Senonché, come ora si dimostrerà, le prescrizioni codicistiche di cui ai richiamati artt. 62 e 63 del d. lgs. 36/2023 **inerenti alla necessaria gestione della procedura da parte della stazione appaltante qualificata sono state frontalmente violate**, avendo:

(i) il Comune di Angri palesemente esorbitato il perimetro delle proprie competenze, in quanto la gara risulta condotta interamente dall'ente locale non

qualificato, finanche adottando (in luogo della Stazione appaltante qualificata) il provvedimento di esclusione e contestuale aggiudicazione;

(ii) e, specularmente, la SUA ha illegittimamente abdicato all'esercizio dei propri compiti di stazione appaltante qualificata, non svolgendo alcuna attività nè adottando alcun atto della procedura.

Lo si passa a dimostrare.

II.3) In primo luogo la procedura di gara è illegittima in quanto **il Responsabile Unico di Progetto non è stato nominato dalla SUA, bensì dal (solo) Comune di Angri, il quale ha conferito l'incarico all'Avv. Rosaria Violante** (dipendente del Comune di Angri).

Ciò in violazione dell'art. 62, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale *“Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento**, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”*.

Invero, la distinzione tra le due figure non ha carattere meramente formale: in base all'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 *“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, **ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP**”*.

Inoltre, l'art. 6 dell'All. I.2 d.lgs. 36/2023 prevede che *“Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione*

programmata”.

La normativa è chiara: le stazioni appaltanti qualificate che indicano e gestiscono una procedura di gara per conto di un ente non qualificato devono nominare un proprio RUP (titolare dei compiti e delle prerogative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023), fermo restando “*i necessari raccordi*” con il RUP nominato dalla stazione appaltante beneficiaria per le attività di relativa competenza.

Normativa che è stata nel caso di specie frontalmente violata dalle amministrazioni resistenti, posto che la SUA non ha nominato il RUP della procedura.

Analoga fattispecie è stata recentemente analizzata dall’ANAC, la quale ha stigmatizzato come “*Ai sensi dell’art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023, nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata si rivolga per lo svolgimento dell’affidamento ad altro soggetto qualificato (centrale di committenza o stazione appaltante), l’ente qualificato deve nominare un proprio responsabile unico del progetto - RUP* (cfr. anche *Parere MIT n. 2286/2023*)”. (Delibera ANAC, 24.5.2024, n. 255).

Ed infatti, rileva l’ANAC, “*la nomina del RUP da parte dell’ente qualificato non è un mero formalismo ma ha il chiaro obiettivo di garantire che la procedura di gara sia giuridicamente ed effettivamente svolta da un soggetto adeguatamente qualificato, in coerenza il principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti.*

II.4) In secondo luogo, la procedura di gara è illegittima in quanto la Commissione di valutazione delle offerte tecniche è stata nominata non dalla CUC ma, bensì, sempre dal Comune beneficiario (Determina reg. gen. 1278/2025 d.d. 28.10.2025 conosciuta solo quanto ai suoi estremi).

In senso diametralmente contrario, la nomina dei membri della Commissione di valutazione delle offerte tecniche è **un’attività che deve fare fisiologicamente capo alla stazione appaltante qualificata**, in quanto munita delle necessarie

competenze tecniche per prescegliere le professionalità più adatte a valutare le offerte tecniche.

Sul punto, l'ANAC ha opportunamente evidenziato come “l'ente qualificato delegato per la fase di gara debba adottare tutti gli atti e i provvedimenti caratterizzanti la stessa, assumendosene la relativa responsabilità: tra questi vanno certamente inclusi i documenti di gara, **la nomina della commissione giudicatrice/autorità di gara** e il provvedimento di aggiudicazione, in relazione ai quali l'ente qualificato dovrà assicurarne la legittimità, proprio in ragione della asserita maggiore competenza. Sicché, a titolo di esempio, dovrà verificare, in capo ai componenti della commissione giudicatrice e del seggio di gara, la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina, raccogliendo le relative dichiarazioni e svolgendo le eventuali verifiche” (ANAC, Delibera, n. 464/2024).

III.5) Ma non è tutto.

Sempre esorbitando il perimetro delle proprie competenze, il Comune di Angri ha finanche adottato il provvedimento di esclusione in danno della società odierna ricorrente e, contestualmente, disposto l'aggiudicazione della gara in luogo della stazione appaltante qualificata “CUC”.

Tanto in aperta violazione dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023 alla cui stregua “*le stazioni appaltanti non qualificate ... procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata*” (art. 62, comma 6, lett. a), la quale “*progettano, **aggiudicano** e stipulano contratti e accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate*” (comma 7, lett. a).

Sicché, il provvedimento di esclusione e della conseguente aggiudicazione adottato dal Comune di Angri è a tutti gli effetti **nullo per difetto di competenza**.

III.6) Alla luce di tutto quanto precede è evidente la violazione della disciplina codicistica poiché, dietro lo “schermo” della “CUC”, è stato di fatto il Comune di Angri – che non era una stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del

D.Lgs. n. 36/2023 (a quanto consta la qualificazione è stata conseguita solo in data 15.12.2025) – ad avere gestito l’intera procedura di gara, dall’indizione della stessa, alla nomina del RUP (proprio dipendente), passando per la scelta dei membri della Commissione giudicatrice chiamata a valutare le offerte tecniche sino all’adozione del provvedimento di esclusione e conseguente aggiudicazione.

Merita attenzione le conclusioni a cui è recentemente pervenuta l’ANAC, la quale in una fattispecie recentemente analizzata ha statuito che **per le procedure di gara di importo superiore alle soglie di qualificazione non vi è alcun dubbio che la gara debba essere svolta da soggetto qualificato** e, nel caso in cui **la procedura di gara venga svolta interamente dal soggetto non qualificato mediante l’adozione di provvedimenti essenziali - nomina della commissione giudicatrice, adozione del provvedimento di aggiudicazione, nomina del RUP - tali circostanze dovrebbero condurre all’annullamento in autotutela dell’intera procedura di affidamento** (Delibera ANAC, 14.01.2025, n. 6).

Ciò comporta – previo accertamento della nullità e/o annullamento del provvedimento di indizione della gara, dell’atto di nomina della Commissione di gara, di esclusione e della conseguente aggiudicazione adottati dal Comune incompetente *ex art.* 62 e 63 del D.Lgs. n. 36/2023 - l’annullamento integrale della procedura di gara.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* è attestato dal tenore dei motivi di gravame.

I. Quanto al *periculum in mora*, è di tutta evidenza che, ove non venga disposta la immediata sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti gravati, la Società deducente subirebbe un evidente gravissimo pregiudizio consistente, appunto, nell’impossibilità di aggiudicarsi la commessa di cui era aggiudicataria *in pectore* e stipulare il contratto con la Stazione appaltante.

Invero, solo in data 7.1.2026 è stato disposto l’affidamento in via d’urgenza dell’appalto e, dunque, si è ancora in tempo per procedere alla revoca

dell'affidamento, e a dare seguito al subentro dell'aggiudicataria ingiustamente esclusa.

A ben vedere, l'avvio del servizio da parte della (illegittima) aggiudicataria Althea non elide – bensì accentua – le esigenze cautelari sottese alla domanda ex art. 55 c.p.a., stante il rischio di progressivo consolidamento della posizione di tale operatore nell'esecuzione del servizio, vieppiù in caso di denegata stipula del contratto d'appalto.

Occorre, infatti, considerare che:

(i) la parte preponderante degli investimenti (acquisto automezzi; acquisto attrezzature; campagna di comunicazione) viene esperita in concomitanza con l'avvio del servizio;

(ii) l'affidamento ha una durata di soli 9 mesi;

È, quindi, palese la sussistenza del rischio che – ove l'aggiudicazione non venga sospesa nelle more dell'udienza di merito – la fase di start-up del servizio raggiunga uno stato di avanzamento tale da rendere impossibile il subentro della SLEM anche in caso di auspicato accoglimento nel merito del ricorso in epigrafe.

Di qui la richiesta affinché Codesto Ecc.mo T.A.R. si compiaccia di concedere di un'ordinanza cautelare finalizzata ad evitare la sottoscrizione del contratto ed il definitivo consolidamento della consegna anticipata del servizio in favore della Società controinteressata.

II. Inoltre, è interesse dell'Amministrazione procedere alla revoca e disporre il subentro della società ricorrente; diversamente, tenuto conto dell'offerta meno vantaggiosa formulata dalla società controinteressata, comporterebbe ingiustificato aggravio economico in danno delle finanze pubbliche, in palese contrasto con l'interesse pubblico a vedere aggiudicato l'appalto all'offerta maggiormente vantaggiosa.

III. In subordine, si chiede all'intestato Collegio di Volere provvedere ai sensi dell'art. 55, co. 10, alla sollecita fissazione dell'udienza di merito onde assicurare che la definizione del gravame avvenga in una tempistica compatibile con le

suesposte esigenze cautelari.

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione cautelare degli effetti, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, dichiarando l'inefficacia e/o l'invalidità del contratto laddove *medio tempore* stipulato, con conseguente aggiudicazione alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato, con ogni conseguenza di legge anche in ordine a spese, onorari ed accessori di legge, da attribuirsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.

Per il disposto dell'art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. n. 115/2002, la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di € 6.000,00.

Roma, 30 gennaio 2026

Avv. Antonella Mascolo